

Comune di San Gregorio da Sassola

(Provincia di Roma)

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 25	Del Reg.	OGGETTO:	Approvazione Piano Finanziario e aliquote TARI.
Data	09-10-2014		

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di ottobre alle ore 11:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria Pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

IANNILLI ALDO	P	Capobianchi Giuditta	P
Campoli Corrado	P	Carocci Franco	A
Cola Innocenzo	P	Barberi Andrea	A
Lombardozi Luigi	P	ZOSIMI ACHILLE	P
Capitelli Anna Maria	P	Pugliesi Ettore	P

Assegnati n. 10
In Carica n. 10

Presenti n. 8
Assenti n. 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale **Dott.ssa CATERINA NICOLETTI**

Presiede il Sig. **IANNILLI ALDO** nella sua qualità di Presidente, il quale constatato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco legge la proposta ad atti.

Dopo di che premette che la Ditta Halley incaricata per esperire il lavoro, ha fornito al Comune tre Piani finanziari e si è ritenuto opportuno applicare quello con i coefficienti massimi, con aggiustamenti, che consente la copertura totale delle spese del servizio.

Aggiunge che ci sono delle differenziazioni sulla tassa che si applica anche in misura agli occupanti, sulla base del decreto Ronchi.

Dopo di che da la parola al Vice Sindaco il quale specifica gli aspetti tecnici nella differenziazione tra utenze domestiche e non domestiche. La tassa rimane alle medesime condizioni per i nuclei familiari composti da 2 persone, mentre coloro che pagheranno di più saranno i nuclei più numerosi. Dai calcoli effettuati si rileva inoltre che le categorie non domestiche sono stati colpiti molto meno rispetto al gettito di altre amministrazioni.

Il Sindaco espone le sue precisazioni in merito a notizie circolate e non fondate.

Aggiunge che qualcuno ci ha guadagnato, mentre altri andranno a pagare di più.

Si è cercato di non gravare le attività commerciali, con punte elevate per i ristoranti e pizzerie, comunque inesistenti a San Gregorio.

Il Piano può sempre essere modificato in ragione delle esigenze pubbliche, sulla base dell'esperienza, considerando comunque che non sono previsti contributi e i costi devono essere coperti al 100%. L'unico contributo che il Comune otterrà sono 8.000,00 euro da parte della R.L. per l'Inviolata, per il quale dovranno essere prodotte le relative fatture.

II CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»... e che ... hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

RILEVATO *che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito del singolo tributo costituito dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI), sulla base delle motivazioni di seguito riportate;

CONSIDERATO pertanto che, nel 2014, a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo TASI alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote TASI anno 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare quelle dell'IMU, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva della TASI e dell'IMU non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille (aumentato al 11,4 per mille per l'anno 2014) e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tariffe sui Servizi Indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille dell'IMU, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma dell'aliquota TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (aumentato al 11,4 per mille per l'anno 2014), fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, fissata pari al 10% per l'occupante e, conseguentemente, al 90% per il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede

che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, a) per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare indicativamente i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi

Servizi anagrafe e Stato civile.....	€.	40.000,00
Illuminazione pubblica	€.	132.000,00
Cura del verde pubblico.....	€.	20.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)....	€.	92.000,00
Servizi di polizia locale.....	€.	41.000,00
Servizi socio - assistenziali	€.	105.000,00
Servizio di protezione civile	€.	22.500,00
Servizi cimiteriali.....	€.	30.000,00
Attività culturali e manifestazioni.....	€.	14.000,00
TOTALE	€.	496.500,00

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO altresì che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

-l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

-il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

-la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di

superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che il Comune di San Gregorio da Sassola nell'anno 2013 ha optato per la TARSU, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24.07.2013, prescindendo dalla suddivisione della tariffa in quota fissa e quota variabile, non tenendo conto dell'utenza domestica e del numero dei componenti del nucleo familiare;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2014, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **nonsindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10

febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez.Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate*» e siano adottate al fine di perseguire «*una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*» (T.A.R.Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che le tariffe in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgerie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori ed piante, pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire a) in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte b) spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2014, risulta essere quello allegato al Piano Economico Finanziario che qui si intende integralmente riportato;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il

pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

TASI

Acconto Possessore

16 giugno

Saldo Possessore

16 dicembre

TARI e TASI

Acconto Occupante

(1/3 della tariffa) 31 luglio

Saldo Occupante

(2/3 della tariffa) 30 ottobre

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio comunale;

RICHIAMATO l'art. 10 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con Voti 4 favorevoli, 4 astenuti, contrari 0:

DELIBERA

1. Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la seguente aliquota in relazione alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e alla Tassa sui Rifiuti (TARI), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definita dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

1 per mille;

- Aliquota per tutti gli altri fabbricati

1 per mille

- Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D

1 per mille

- Aliquota per le aree edificabili

1 per mille.

Di confermare, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

Tassa sui rifiuti (TARI)

Di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario, corredato del Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di dare atto che sull'importo della TARI viene confermata l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013.
3. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.
4. Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
5. Di dare atto che la copertura dei costi è assicurata al 100%.
6. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nell'apposita sezione dedicata all'"Amministrazione Trasparente".
7. Di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e Finanze.
8. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in relazione all'urgenza di dare un assetto funzionale al Settore Tributario.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco F.to Aldo Iannilli	IL Segretario Comunale F.to Dott. Angelo Vincenzo GRASSO
---	--

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li _____

IL Segretario Comunale
Dott. Angelo Vincenzo GRASSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

A.P. N. _____

Del _____

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li _____

IL Segretario Comunale
F.to Dott.sa Paola Pelliccioni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

[] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dalla Residenza comunale, li _____

IL Segretario Comunale
F.to Dott.sa Paola Pelliccioni